



## Registro Imprese

Il **Registro delle Imprese** è composto da una “**Sezione Ordinaria**” e più “**Sezioni Speciali**”

### Sezione Ordinaria

Sono obbligati a richiedere l'iscrizione nella **Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese:

- Imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'art. 2195 c.c.
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società consortili
- Consorzi con attività esterna Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell'attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo
- Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
- Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale)

### Sezioni Speciali

Sono obbligati a richiedere l'iscrizione in apposite **Sezioni Speciali** del Registro delle Imprese:

#### **Ai sensi dell'art. 2 DPR 558/99:**

- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.
- le società semplici di cui all'art. 2251 c.c.
- le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85

#### **Ai sensi del d.lgs. 96/2001:**

- le società tra avvocati

#### **Ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.:**

- le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

**Ai sensi del d.lgs. 155/2006:**

- le imprese sociali

**Ai sensi del d.l. 179/2012 conv. con legge 221/2012:**

- le start-up innovative e gli incubatori certificati

**Ai sensi del d.l. 3/2015 conv. con legge 33/2015:**

- le PMI innovative

**Dichiarazione di inizio attività**

All'atto dell'iscrizione, le società (e le imprese individuali che decidono di iscriversi prima dell'inizio dell'attività, ad esempio perché hanno in corso attività organizzative o necessitano di aprire subito la **partita IVA** o attendono autorizzazioni), **verranno iscritte con la dicitura "INATTIVA"**.

**Successivamente all'invio da parte della società (o dell'impresa) della comunicazione di inizio attività, verrà tolta la dicitura "INATTIVA" e verrà attribuito all'impresa il codice ATECO corrispondente all'attività dichiarata.**

***Il codice ATECO dichiarato all'Agenzia delle entrate deve essere congruente con l'attività dichiarata al Registro delle imprese.***

**Termini**

Tutte le denunce, le iscrizioni e i depositi al Registro delle imprese devono essere effettuati entro il termine previsto dalla legge: solitamente 30 giorni, salvo casi particolari indicati nella Guida per l'iscrizione e il deposito degli atti nel Registro delle imprese.

Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99).

**Sanzioni**

La ritardata o omessa comunicazione al Registro delle imprese prevede l'applicazione di una [sanzione amministrativa](#) [1].

**Diritti di segreteria e imposta di bollo**

Per informazioni dettagliate sui costi consultare la tabella dei diritti di segreteria approvata con Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze.



## Condividi

### Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 1.6 (20 votes)

Rate

**Source URL:** <https://www.as.camcom.it/registro-impreses-rea/registro-impreses>

### Collegamenti

[1] <https://www.as.camcom.it/registro-impreses-rea/sanzioni/sanzioni-ri-e-artigianato>